SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 26 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 259.
Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese:
— lire 5 miliardi da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per provvedere all'integrazione del prezzo del grano;
— lire 400 milioni da inscriversi nello stato di previsione suddetto per il pagamento delle differenze di prezzo sulle derrate alimentari importate dagli Alleati;
— lire 36 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da corrispondere al Comitato nazionale pro vittime politiche per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse.
Il Ministro pel tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa della Maestà del Re, ecc. . . . L. 9.410.000 —

Cap. n. 40. — Spese pel Senato del Regno . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 41. — Spese per la Camera dei deputati . . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 202. — Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle Forze Armate Alleate . . . . » 180.000.000 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 114. — LONGO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, numero 260.

Aumenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 41 — primo comma — del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica, ecc., in servizio attivo permanente, ecc. - Stipendi ed assegni vari (*spese fisse*) . . . . L. 32.000.000 —

Cap. n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, ecc. . . . . » 23.000.000 —

L. 55.000.000 —

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 115. — LONGO

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE 18 ottobre 1944, n. 30.

Competenza del Tribunale militare di guerra della Sardegna.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Ordiniamo:

Art. 1.

Al Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna è attribuita, in deroga alle ordinarie norme di competenza territoriale, anche la cognizione dei procedimenti per reati commessi in tutto il territorio compreso nella giurisdizione della Sezione autonoma di Sassari del tribunale stesso, quando per tali reati l'azione penale sia stata iniziata dal procuratore militare presso il Tribunale militare territoriale di guerra della Sardegna anteriormente al 1° ottobre 1944.

Art. 2.

Il presente bando entra immediatamente in vigore. Esso sarà pubblicato mediante comunicazione al Comando militare della Sardegna e mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale.

Dallo Stato Maggiore Generale, P. M. 151, 18 ottobre 1944

MESSE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 1944.

Nomina del commissario e di due vice-commissari della « Gioventù Italiana ».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GUERRA
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito nazionale fascista;

Considerato che, con l'avvenuta liberazione di Roma, cade il presupposto che aveva determinato la nomina di un commissario per la sede secondaria della « Gioventù Italiana » sita in territorio liberato, e che occorre perciò procedere alla ricostruzione degli organi centrali dell'Ente;

Ritenuto che - essendo stati devoluti ai Ministri per la guerra e per la pubblica istruzione, a seconda della rispettiva competenza, i compiti e le attività di pertinenza del detto Ente - occorre procedere alla loro ripartizione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giorgio Candeloro è nominato commissario della « Gioventù Italiana ».

Egli ha la legale rappresentanza della « Gioventù Italiana » e sostituisce gli organi amministrativi del l'Ente, esercitandovi tutti i poteri che a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore spettano agli organi individuali e collettivi, in relazione ai compiti istituzionali dell'organizzazione.

Le deliberazioni che importano modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno però valide se non riportino la preventiva approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Per la predisposizione del piano di ripartizione dei compiti e delle attività della « Gioventù Italiana » il commissario è coadiuvato da due commissari aggiunti, designati dal Ministero della guerra e da quello della pubblica istruzione, rispettivamente nelle persone del generale Luigi Chatrian e dell'avv. Cesare Tallarico.

Art. 3.

Il piano di ripartizione di cui all'articolo precedente, predisposto congiuntamente dal commissario e dai commissari aggiunti, sarà approvato e reso esecutivo mediante apposito provvedimento interministeriale da emanarsi nelle medesime forme del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 agosto 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

Il Ministro per la guerra
CASATI

Il Ministro per la pubblica istruzione
DE RUGGIERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 174. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1944.
Emissione di biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, che autorizza la emissione di biglietti di Stato;

Visto l'art. 1 del regolamento sul servizio dei biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del Regio decreto-legge predetto;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, con cui si deroga fino a sei mesi dopo la pace alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato, di cui al suddetto regolamento;

Visti i decreti Ministeriali 15 giugno 1935, n. 151966, 31 gennaio 1936, n. 160921, 10 gennaio 1938, n. 171, 5 dicembre 1941, n. 182322, 6 luglio 1942, n. 121191, 12 dicembre 1942, n. 133045 e 14 aprile 1943, con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da L. 10;

Visti i decreti Ministeriali 27 ottobre 1939, n. 3945, 16 ottobre 1942, n. 129130 e 14 aprile 1943, che autorizzano la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 5;

Visti i decreti Ministeriali 14 novembre 1939, 4 giugno 1941 e 24 novembre 1942 con i quali è stata autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare per gli accresciuti bisogni della circolazione i biglietti di Stato da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1;

Decreta:

E' autorizzata la fabbricazione e la emissione di biglietti di Stato da L. 10, per l'ulteriore importo di L. 1.500.000.000, di biglietti di Stato da L. 5, per l'ulteriore importo di L. 1.000.000.000 di biglietti di Stato da L. 2, per l'ulteriore importo di L. 100.000.000 e di biglietti di Stato da L. 1, per l'ulteriore importo di L. 200.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Dato a Salerno, addì 8 aprile 1944

Il Ministro: JUNG

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1944
Registro Finanze n. 1, foglio n. 277. — LESEN

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1944.
Denuncia e blocco di prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, con il quale è stato abolito il Ministero della produzione bellica;

Considerata la opportunità di rivedere le disposizioni emanate dai cessati Ministeri delle corporazioni e della produzione bellica, relative alla denuncia ed al blocco di prodotti industriali;

Ritenuto che la limitata disponibilità di alcuni prodotti rende tuttora necessario disciplinarne la distribuzione:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944, limitatamente alle materie prime ed ai prodotti appresso elencati, è fatto obbligo alle aziende produttrici e grossiste di

tenerli bloccati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e di denunciarli in conformità delle norme che saranno diramate dal Ministero stesso.

1. — *Metalli ferrosi*: profilati e lingotti, fili e funi, vergella, lamiere e latta, acciaj di ogni genere.

2. — *Metalli non ferrosi*: alluminio, antimonio, ottone, rame, cromo, piombo, mercurio, molibdeno, metallo monel, nichelio, stagno, metallo bianco per cuscinetti e leghe per saldature.

3. — *Legname*: tronchi di legno oltre 15×15 cm., legname da costruzione di dimensione minima di 8×8 cm. fino a 15×15 cm., materiale strutturale fino a 8 cm., ceppi, legno compensato, traversine ferroviarie.

4. — *Cemento*.

5. — *Colori*: vernici, pigmenti per colori, olio di seme di lino.

6. — *Materiale elettrico*: accumulatori, batterie, conduttori di rame e di alluminio, lampadine, materiale isolante, minuterie elettriche, isolatori, resine, motori, generatori portatili, acido solforico, interruttori, trasformatori, olio per trasformatori, fili e cavi.

7. — *Gas industriali*: acetilene, ossigeno, ammoniaca e recipienti relativi.

8. — *Carburo*.

9. — *Soda caustica*.

10. — *Carta* da giornale e da stampa.

11. — *Grassi* per usi industriali.

12. — *Solventi*.

13. — *Sapone*.

14. — *Rottami metallici*.

15. — *Vetri* (lastre).

16. — *Combustibili fossili*.

17. — *Fibre tessili artificiali*.

18. — *Filati*, tessuti e altri prodotti tessili.

Art. 2.

I prodotti bloccati e denunciati in conformità delle disposizioni che saranno emanate a termini dell'articolo precedente non potranno essere venduti o consegnati se non in base alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro o dagli organi da esso delegati.

Art. 3.

Le richieste relative ai fabbisogni dei prodotti bloccati, debitamente motivate e documentate, dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'agricoltura in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro il quale decide sulle assegnazioni, tenendo conto delle necessità della produzione e della ricostruzione.

Art. 4.

Salvo le facoltà spettanti alle Autorità Militari Alleate in materia di requisizione, le disposizioni contenute nel presente decreto saranno osservate in tutte le provincie poste sotto l'amministrazione del Governo italiano, e si estenderanno alle altre che in seguito saranno restituite all'Amministrazione stessa.

I prodotti bloccati, prima del 1° novembre 1944, dalle Autorità Alleate, rimangono bloccati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 5.

Il presente decreto sostituisce i provvedimenti precedentemente emanati dai cessati Ministeri delle Corporazioni e della produzione bellica in materia di denuncia e di blocco di prodotti industriali.

Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina della importazione, della produzione e della distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art. 6.

Coloro che violano le disposizioni contenute nel presente decreto saranno passibili delle penalità previste dalle leggi in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Il Ministro: GRONCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Destinazione di notaio ad altra residenza

Con decreto Luogotenenziale del 28 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1944, Guzzardi Rocco di Giovanni, nominato notaio nella residenza di Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta, con R. decreto 15 luglio 1943, viene invece destinato alla residenza di Mascali, distretto notarile di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari)

Con R. decreto in data 19 agosto 1943, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre successivo al reg. 16, foglio 144, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Vallone della Silica (Bari).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1944, n. 800, il sig. ing. Mario Pinchera è stato nominato vice commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.